



La congruità della manodopera



Studio Bravi
consulenza del lavoro e
amministrazione del personale

Verifica congruità manodopera

Il legislatore si basa sulla promozione della regolarità contributiva quale requisito per la concessione dei benefici e degli incentivi previsti dall'ordinamento, legandola ad indici di congruità suddivisi per settore, categorie di imprese e territori.

Per i settori per cui risultano più elevati i livelli di violazione delle norme, vengono quindi definiti degli indici di congruità del rapporto tra la qualità dei beni prodotti e dei servizi offerti e la quantità delle ore di lavoro necessarie, nonché lo scostamento percentuale dall'indice da considerare tollerabile, tenuto conto delle specifiche caratteristiche produttive e tecniche nonché dei volumi di affari e dei redditi presunti.

- Essenzialmente il quantitativo di manodopera impiegata nello svolgimento dei lavori deve essere adeguato alla tipologia ed all'importo dell'opera.



Verifica congruità manodopera

Quale fine?

Escludere dal mercato del lavoro le aziende non genuine, che non seguono la via della legalità nel fare impresa, assicurando spazio adeguato alle aziende che scelgono di operare nel rispetto delle regole.

“la verifica di congruità, in particolare nel settore edile, può concorrere, tra l'altro, a realizzare un'azione di contrasto dei fenomeni di dumping contrattuale, promuovendo l'emersione del lavoro irregolare attraverso l'utilizzo di parametri idonei ad orientare le imprese operanti nel settore e assicurando un'effettiva tutela dei lavoratori sia sotto il profilo retributivo che per gli aspetti connessi alla salute e alla sicurezza”.



Verifica congruità manodopera

Quale fine?

La congruità della manodopera in edilizia viene in sintesi attuata al fine di:

- contrastare fenomeni di *dumping* contrattuale;
- promuovere l'emersione del lavoro irregolare;
- assicurare tutela ai lavoratori per quanto attiene agli aspetti retributivi e di salute e sicurezza.



Studio BRAVI - Consulenza del Lavoro



Verifica congruità manodopera

2006

Primo tentativo di introduzione della congruità nel sistema edilizia - Legge di bilancio per il 2007, L. n. 296 del 27/12/2006.

“al fine di promuovere la regolarità contributiva quale requisito per la concessione dei benefici e degli incentivi previsti dall'ordinamento, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale procede, in via sperimentale, con uno o più decreti, all'individuazione degli indici di congruità di cui al comma 1174 e delle relative procedure applicative, articolati per settore, per categorie di imprese e per territorio, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze nonché i Ministri di settore interessati e le organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori”.

“il decreto di cui al comma 1173 individua i settori nei quali risultano maggiormente elevati i livelli di violazione delle norme in materia di incentivi ed agevolazioni contributive ed in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Per tali settori sono definiti gli indici di congruità del rapporto tra la qualità dei beni prodotti e dei servizi offerti e la quantità delle ore di lavoro necessarie nonché lo scostamento percentuale dall'indice da considerare tollerabile, tenuto conto delle specifiche caratteristiche produttive e tecniche nonché dei volumi di affari e dei redditi presunti”

Verifica congruità manodopera

2008



L'articolo 39, comma 10, lettera n) del D.L. n. 112 del 25 giugno 2008, convertito in L. n. 133 del 6 agosto 2008, ha abrogato i due commi suddetti a far data dal 25/06/2008.

Verifica congruità manodopera

2010

Le parti sociali, con Avviso Comune del 28 ottobre 2010 hanno pubblicato la tabella relativa agli indici minimi di congruità, riportante le percentuali di incidenza del costo del lavoro ragguagliate all'opera complessiva, al di sotto delle quali scatta la presunzione di non congruità dell'impresa.



Vista la portata della novità è stato previsto un periodo di sperimentazione per tutto l'anno 2011. A seguito di tale atto, la congruità sarebbe quindi dovuta entrare a regime dal 1 gennaio 2012.



Verifica congruità manodopera

2011/2012/2013

Tramite delibera n. 1/2011 del 16 novembre 2011 del Comitato della Bilateralità sono state fornite istruzioni alle Casse Edili per la messa a punto dei sistemi informatici al fine di poter rilasciare attestazione di congruità sui DURC da ottobre 2012, fermo restando l'imprescindibilità della congruità ai fini del DURC da gennaio 2013.

CNCE ha in seguito fornito le relative istruzioni, con comunicazione n. 482 del 13 gennaio 2012.

Le parti sociali, tramite accordo sottoscritto in data 25 luglio 2012, hanno fatto slittare il termine di avvio definitivo a ottobre 2013 e successivamente ancora ad ottobre 2014 tramite accordo del 25 luglio 2013.



Verifica congruità manodopera

2016



Ricominciamo a parlare di congruità nell'articolo 105, comma 16, del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 tramite il quale viene messa in atto, per la prima volta, tramite Ordinanza del Commissario Straordinario n. 78 del 23 maggio 2019 per la ricostruzione nei territori colpiti dal sisma 2016 (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria), con regole sue proprie che ad oggi sono ancora in essere, ma esclusivamente per detti territori e per le opere legate alla ricostruzione a seguito del sisma.



Verifica congruità manodopera

2020



D.L. n. 76 del 16 luglio 2020 convertito in L. n. 120 del 11 settembre 2020 all'articolo 8, comma 10-bis

“al Documento unico di regolarità contributiva è aggiunto quello relativo alla congruità dell’incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento, secondo le modalità indicate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Sono fatte salve le procedure i cui bandi o avvisi sono pubblicati prima della data di entrata in vigore del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al periodo precedente”.

Verifica congruità manodopera

2020

Il 10 settembre 2020 le parti sociali hanno sottoscritto un accordo pubblicando la tabella degli indici di congruità da tenere in considerazione, ricalcando quella del 28 ottobre 2010.

Le percentuali si considerano quali incidenze minime, al di sotto delle quali scatta la presunzione di non congruità dell'impresa. Nelle stesse devono essere considerate anche le ore impiegate per gli apprestamenti del cantiere e gli obblighi di sicurezza oltre alle ore apportate dal titolare artigiano e dai collaboratori familiari, con modalità non rese note nell'atto.

Si parla di un periodo di sperimentazione di nove mesi, dal 1 ottobre 2020 al 30 giugno 2021, con entrata in vigore effettiva dal 1 luglio 2021.

Verifica congruità manodopera

2021

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato il 19 luglio 2021 il Decreto n. 143 del 25 giugno 2021, dando definitivamente corpo all'istituto.



Studio BRAVI - Consulenza del Lavoro

Verifica congruità manodopera

- Accordo del 10/09/2020 che introduce un periodo di osservazione, dal 01/07/2021 al Via la congruità in base agli indici indicati nell'accordo ????

Allegata tabella indici di congruità

CATEGORIE	Percentuali di incidenza minima della manodopera sul valore dell'opera
1 OG1 - nuova edilizia civile compresi Impianti e Forniture	14,28%
2 OG1 - nuova edilizia industriale esclusi Impianti	5,36%
3 ristrutturazione di edifici civili	22,00%
4 ristrutturazione di edifici industriali esclusi Impianti	6,69%
5 OG2 - restauro e manutenzione di beni tutelati	30,00%
6 OG3 - opere stradali, ponti, etc.,	13,77%
7 OG4 - opere d'arte nel sottosuolo	10,82%
8 OG5 - dighe	16,07%
9 OG6 - acquedotti e fognature	14,63%
10 OG6 - gasdotti	13,66%
11 OG6 - oleodotti	13,66%
12 OG6 - opere di irrigazione ed evacuazione	12,48%
13 OG7 - opere marittime	12,16%
14 OG8 - opere fluviali	13,31%
15 OG9 - impianti per la produzione di energia elettrica	14,23%
16 OG10 - impianti per la trasformazione e distribuzione	5,36%
17 OG12 - OG13 - bonifica e protezione ambientale	16,47%

Verifica congruità manodopera

La finalità

Concorrere, tra l'altro, a contrastare i fenomeni di *dumping* contrattuale, promuovendo l'emersione del lavoro irregolare attraverso l'utilizzo di parametri idonei ad orientare le imprese operanti nel settore e assicurando altresì un'effettiva tutela dei lavoratori sia sotto il profilo retributivo che per gli aspetti connessi alla salute e alla sicurezza.

La verifica della congruità si riferisce all'incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento realizzato nel settore edile.



Verifica congruità manodopera

- *A chi si applica?*

- lavori pubblici
- Lavori privati per valore dell'opera > 70.000 euro

eseguiti da parte di imprese affidatarie, in appalto o subappalto, ovvero da lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nella loro esecuzione.

- Per le aree terremotate 2016 si applicano le disposizioni già in vigore.

Si tiene conto delle informazioni dichiarate dall'impresa principale alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, con riferimento al valore complessivo dell'opera, al valore dei lavori edili previsti per la realizzazione della stessa, alla committenza, nonché alle eventuali imprese subappaltatrici e sub-affidatarie.

In caso di variazioni da parte del committente riferite ai lavori oggetto di verifica, l'impresa è tenuta a dimostrare la congruità in relazione al nuovo valore determinato dalle varianti apportate.

Verifica congruità manodopera

- D.M. 143 del 25/06/2021

La Commissione Nazionale delle Casse Edili rende disponibili le modalità e le istruzioni operative per la comunicazione delle informazioni.

Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le Parti sociali, sono periodicamente aggiornati gli indici di congruità riferiti all'incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili.



Verifica congruità manodopera

- D.M. 143 del 25/06/2021

L'attestazione di congruità è rilasciata, **entro dieci giorni dalla richiesta**, dalla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, su istanza dell'impresa affidataria o del soggetto da essa delegato ai sensi L. 11 gennaio 1979, n. 12, ovvero del committente.

- Per i lavori pubblici, la congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva è richiesta dal committente o dall'impresa affidataria in occasione della presentazione dell'ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell'impresa, prima di procedere al saldo finale dei lavori.
- Per i lavori privati, la congruità dell'incidenza della manodopera deve essere dimostrata prima dell'erogazione del saldo finale da parte del committente. A tal fine, l'impresa affidataria presenta l'attestazione riferita alla congruità dell'opera complessiva.

Verifica congruità manodopera

- D.M. 143 del 25/06/2021

Con apposita convenzione tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'Ispettorato nazionale del lavoro, l'INPS, l'INAIL e la Commissione Nazionale delle Casse Edili (CNCE) sono definite le modalità di interscambio delle informazioni tramite cooperazione applicativa che consentano di rendere disponibili gli esiti delle verifiche di congruità della manodopera impiegata, nonché i dati relativi all'oggetto e alla durata del contratto, ai lavoratori impiegati e alle relative retribuzioni, necessari al recupero dei contributi e dei premi di pertinenza dei rispettivi Istituti, nonché ai fini della programmazione di eventuali attività di vigilanza e verifiche di competenza dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

La Commissione Nazionale delle Casse Edili (CNCE), l'Ispettorato nazionale del lavoro, l'INPS e l'INAIL realizzano, entro dodici mesi dall'adozione del presente decreto, il sistema di interscambio delle informazioni tramite cooperazione applicativa.

Verifica congruità manodopera

- D.M. 143 del 25/06/2021

Qualora non sia possibile attestare la congruità, la Cassa Edile/Edilcassa a cui è stata rivolta la richiesta evidenzia analiticamente all'impresa affidataria le difformità riscontrate, **invitandola a regolarizzare la propria posizione entro il termine di quindici giorni**, attraverso il versamento in Cassa Edile/Edilcassa dell'importo corrispondente alla differenza di costo del lavoro necessaria per raggiungere la percentuale stabilita per la congruità.

La regolarizzazione nel termine previsto consente il rilascio dell'attestazione di congruità.

Decorso inutilmente il termine, l'esito negativo della verifica di congruità è comunicato ai soggetti che hanno effettuato la richiesta con indicazione degli importi a debito e delle cause di irregolarità. Conseguentemente, la Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente procede all'**iscrizione dell'impresa affidataria nella Banca nazionale delle imprese irregolari (BNI)**.

Verifica congruità manodopera

- D.M. 143 del 25/06/2021

Qualora lo **scostamento** rispetto agli indici di congruità sia accertato in misura **pari o inferiore al 5%** della percentuale di incidenza della manodopera, la Cassa Edile/Edilcassa rilascia ugualmente l'attestazione di congruità previa idonea dichiarazione del direttore dei lavori che giustifichi tale scostamento.

L'impresa affidataria risultante non congrua può altresì dimostrare il raggiungimento della percentuale di incidenza della manodopera mediante esibizione di documentazione idonea ad attestare costi non registrati presso la Cassa Edile/Edilcassa,

In mancanza di regolarizzazione, l'esito negativo della verifica di congruità riferita alla singola opera, pubblica o privata, incide, dalla data di emissione, sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio per l'impresa affidataria del DURC on-line. Restano ferme, ai fini del rilascio del DURC *on-line* alle altre imprese coinvolte nell'appalto, le relative disposizioni già previste a legislazione vigente.

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano ai lavori edili per i quali la denuncia di inizio lavori sia effettuata alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente dal 1° novembre 2021.

Verifica congruità manodopera

www.congruitanazionale.it

CNCE_EdiConnect è lo strumento che il sistema nazionale edile mette a disposizione di imprese e consulenti per compiere tutte le attività necessarie per lo svolgimento della verifica di congruità della manodopera, dall'inserimento del cantiere alla richiesta di rilascio del certificato di congruità.

Simulatore contatore di congruità

Il simulatore del contatore di congruità consente di stimare il valore dell'importo di manodopera richiesto per soddisfare la verifica di congruità per un cantiere. Sono soggetti a verifica di congruità solo i cantieri con committente pubblico e quelli con committente privato di importo complessivo pari o superiore a 70.000 euro.

Attività prevalente:

Indicare l'attività prevalente ▼

Attività prevalente

Per ogni tipologia di attività è prevista una percentuale corrispondente di manodopera minima attesa per soddisfare la verifica di congruità. Per visualizzare gli indici di congruità, cliccare qui (/Home/StoragePublic/GetFile?p1=5000001).

Verifica congruità manodopera

www.congruitanazionale.it

Importo complessivo:

€		Importo complessivo lavori	,00
---	--	----------------------------	-----

Importo complessivo

L'importo complessivo dei lavori viene utilizzato per determinare se il cantiere è soggetto a verifica di congruità, in caso di committente privato. Sono soggetti a verifica di congruità tutti i cantieri pubblici e i cantieri privati di importo pari o superiore a 70.000 euro.

Importo lavori edili:

€		Importo lavori edili	,00
---	--	----------------------	-----

Importo lavori edili

L'importo indicato deve corrispondere al totale della sola quota dei lavori edili indicati nel contratto. Questo è l'importo di riferimento in base a cui sarà effettuata la verifica di congruità.

Paga oraria:

€		11
---	--	----

Paga oraria

Indicare la paga oraria media dei propri operai da utilizzare nella simulazione.

AVVIA SIMULAZIONE

Studio BRAVI - Consulenza del Lavoro

Verifica congruità manodopera

www.congruitanazionale.it

Registrazione e associazione con la Cassa Edile o Edilcassa

Per operare con CNCE_EdilConnect, la prima operazione richiesta è la registrazione. Per registrarsi, selezionare il menu "Registrazione" nella pagina principale del portale. La registrazione avviene in due passaggi:

1. Registrazione al portale CNCE_EdilConnect
2. Associazione con la Casse Edile o Edilcassa di iscrizione

Per completare le operazioni di registrazione è sufficiente seguire le indicazioni che verranno fornite dal portale durante i vari passaggi. Se l'impresa o il consulente sono iscritti a più di una Cassa, il secondo passaggio va ripetuto per le diverse Casse di iscrizione. In caso di difficoltà è possibile contattare direttamente la Cassa o consultare il manuale utente.

Possono registrarsi al portale le imprese e i loro consulenti ed entrambi possono operare per conto dell'impresa.

Verifica congruità manodopera

www.congruitanazionale.it

Inserimento cantiere

Una volta completata la registrazione è possibile iniziare a inserire i cantieri. In CNCE EdilConnect possono essere inseriti tutti i cantieri, sia quelli soggetti a verifica di congruità, sia quelli non soggetti. Ovviamente la verifica di congruità sarà effettuata solo per i cantieri soggetti a verifica.

La Cassa Edile o Edilcassa di iscrizione potrà comunque fornire indicazioni specifiche sulle modalità richieste per l'inserimento dei cantieri.

L'operatività normale in CNCE EdilConnect prevede che sia solo l'impresa appaltatrice a inserire i dati del cantiere e non i subappaltatori. Nei casi dove ciò non fosse possibile, il subappaltatore potrà inserire direttamente il cantiere.

Durante l'inserimento del cantiere, è possibile che CNCE EdilConnect rimandi l'utente a un sistema di gestione cantieri territoriale per una Cassa Edile o Edilcassa. In tal caso, seguire le indicazioni fornite dal sistema per l'inserimento del cantiere nel sistema territoriale. I dati del cantiere saranno poi automaticamente trasmessi a CNCE_EdilConnect.

Come inserire un cantiere

Per inserire un cantiere, effettuare l'accesso all'area riservata del portale e premere il pulsante "Nuovo cantiere", che viene visualizzato nella pagina utente. Al termine dell'inserimento sarà possibile inviare la denuncia di nuovo lavoro alla Cassa competente e inserire eventuali subappaltatori.

Se i subappaltatori sono registrati a CNCE EdilConnect, riceveranno automaticamente un'email informativa, contenente i dati del cantiere e dell'appaltatore.

Verifica congruità manodopera

www.congruitanazionale.it

Compilazione denuncia

I cantieri inseriti in CNCE_EdilConnect saranno automaticamente trasferiti a tutti i sistemi di denunce delle Casse Edili ed Edilcasse nazionali. Il compilatore della denuncia, consulente o impresa, troverà quindi i cantieri a disposizione nella denuncia, senza dover inserire manualmente i dati.

I cantieri saranno disponibili nella denuncia sia dell'appaltatore sia dei subappaltatori. Non c'è quindi la necessità che i subappaltatori comunichino al proprio consulente i dati anagrafici dei cantieri in cui lavorano, in quanto li troverà già disponibili all'interno della denuncia.

Al termine della compilazione della denuncia, i dati relativi alla manodopera denunciata nei cantieri verranno trasferiti automaticamente a CNCE_EdilConnect, dove potranno essere consultati per verificare l'avanzamento del "contatore di congruità".

Verifica congruità manodopera

www.congruitanazionale.it

Contatore di congruità

Gli importi di manodopera denunciati da tutte le imprese presenti nel cantiere vanno a incrementare il "contatore di congruità". Questo è un indicatore che consente all'impresa appaltatrice di verificare nel tempo l'avanzamento della manodopera denunciata e confrontarla con quella teoricamente prevista, ipotizzando che la manodopera sia distribuita equamente lungo tutta la durata del cantiere.

Lo scopo del "'contatore di congruità'" è quindi puramente informativo, in quanto la verifica di congruità verrà effettuata solo al completamento del cantiere, tuttavia può consentire all'impresa di identificare eventuali anomalie nell'assegnazione della manodopera al cantiere in tempo utile per poter intervenire.

Come consultare il contatore di congruità

E' possibile visualizzare il contatore di congruità per uno specifico cantiere, oppure visualizzare lo stato di avanzamento del contatore per tutti i cantieri attivi.

Per visualizzare il contatore relativo a un cantiere, accedere alla pagina principale del cantiere, selezionando il pulsante "Cerca cantieri" dopo l'accesso a CNCE_EdilConnect e cliccando sul "codice univoco di congruità" del cantiere desiderato.

Per visualizzare lo stato di avanzamento del contatore per tutti i cantieri attivi, dopo l'accesso a CNCE_EdilConnect selezionare il pulsante "Contatore congruità". Nella lista dei cantieri che viene visualizzata, cliccare sul "codice univoco di congruità" di un cantiere per visualizzarne i dettagli.

Verifica congruità manodopera

www.congruitanazionale.it

Richiesta certificato di congruità

Alla conclusione del cantiere è possibile richiedere direttamente nel portale CNCE_EdiConnect il rilascio del certificato di congruità. La richiesta può essere effettuata dall'impresa, oppure da un altro soggetto che l'impresa ha autorizzato a richiedere il certificato.

Nel caso in cui l'importo minimo di manodopera atteso per soddisfare la verifica di congruità non sia stato raggiunto al termine dei lavori, l'impresa sarà contattata dalla Cassa Edile o Edilcassa, al fine di verificare l'eventuale presenza di costi di manodopera aggiuntivi oltre a quelli registrati.

Al termine della verifica sarà quindi rilasciato il certificato che attesterà il raggiungimento o meno dell'importo minimo di manodopera atteso.

Verifica congruità manodopera

**DUBBI
&
PERPLESSITA'**



Verifica congruità manodopera: DUBBI & PERPLESSITA'

1

15 anni perché il progetto arrivasse a vedere la luce: i limiti che già in prima analisi si erano riscontrati (es. ore dei soci/titolari/autonomi – difficoltà di suddivisione delle singole ore sui cantieri ecc.) sono stati superati e come?

Verifica congruità manodopera: DUBBI & PERPLESSITA'



2

L'attestazione di congruità viene rilasciata entro 10 giorni.

In caso di assenza di congruità viene inviata l'impresa a regolarizzare entro 15 giorni.

Come viene gestito il DURC in questo limbo?

Verifica congruità manodopera: DUBBI & PERPLESSITA'

3

Il CCNL prevede trasferta regionale e trasferta nazionale per evitare che le aziende debbano continuamente aprire e chiudere Casse Edili. Non era forse questo il momento giusto per creare un unico portale/un'unica interfaccia per l'inserimento dei dati, dando anche attuazione a quelle previsioni contrattuali?

Verifica congruità manodopera: DUBBI & PERPLESSITA'

4

La congruità è legata alla singola opera, quindi l'azienda potrà continuare a prestare attività in altre opere/cantieri? Ma se la conseguenza è il DURC irregolare è quindi sufficiente che un'azienda non risulti congrua su un'opera per bloccare i lavori su tutti gli ulteriori cantieri?

Verifica congruità manodopera: DUBBI & PERPLESSITA'

5

La congruità è legata solo al capofiliera o a cascata incide su tutte le aziende collegate e presenti nell'opera?

Nel primo caso, essendo attestata al termine, cosa deve fare il capofiliera? Vigilare tramite il simulatore e andare a redarguire strada facendo le imprese coinvolte?

Nel secondo caso, per causa di una sola azienda che non ha denunciato le ore ci vanno di mezzo tutti?

Verifica congruità manodopera: **DUBBI & PERPLESSITA'**

6

CNCE_Edilconnect non è il portale unico per il caricamento dei cantieri in considerazione del fatto che molte realtà territoriali vogliono il caricamento tramite altri sistemi/vie/mezzi. Pertanto come si deve procedere volta per volta?

Verifica congruità manodopera: DUBBI & PERPLESSITA'



Per la dimostrazione dello scostamento è prevista la possibilità di presentare dichiarazione del direttore dei lavori. In che modo/forma/luogo/tempo?

CCNL di settore

ATTIVITÀ CONSIDERATE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEI CCNL EDILIZIA

EDILIZIA INDUSTRIA si applica a tutte le imprese che svolgono il proprio lavoro nei seguenti ambiti produttivi, specificatamente dettagliati nel CCNL: costruzioni edili, costruzioni idrauliche, movimento di terra, cave di prestito, costruzioni stradali e ferroviarie, ponti e viadotti, costruzioni sotterranee, costruzioni di linee e condotte, produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato, produzione e fornitura con posa in opera di strutture in ferro per cemento armato, opere marittime, fluviali, lacuali e lagunari, attività di consulenza in materia di sicurezza per i cantieri temporanei e mobili, tutte le altre attività.

EDILIZIA ARTIGIANATO innanzitutto deve trattarsi di aziende nel rispetto dei requisiti di cui L.443/1985. Il CCNL però, come peraltro già altri contratti del settore artigiano, estende l'applicabilità anche alle piccole e medie imprese industriali, ai consorzi artigiani costituiti anche in forma di cooperativa che operano nel settore delle costruzioni edili ed affini.

CCNL di settore

ATTIVITÀ CONSIDERATE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA CONTRIBUZIONE PER IL SETTORE EDILIZIA

- Costruzioni edili (compresa la costruzione di prefabbricati);
- Costruzioni idrauliche (escluse quelle svolte da consorzi di bonifica ed in appalto da coltivatori diretti di zone montane);
- Costruzioni stradali ponti e viadotti, movimenti terra;
- Costruzioni sotterranee;
- Costruzioni di linee e condotte;
- Produzione di prefabbricati;
- Dipendenti delle casse edili.